

**Provvedimenti del giudice civile - ordinanza - del giudice istruttore – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002**

Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Nullità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiarata la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice

Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2084 del 13/02/2002